

REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 18 del 12 Febbraio 2005

Oggetto: Indizione delle elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta Regionale

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE REGIONALE

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3 comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

Visto l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) che stabilisce in cinque anni la durata degli organi elettivi della Regione;

Rilevato che il Consiglio regionale della Toscana e il Presidente della Giunta regionale verranno a scadenza il 16 aprile 2005;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 recante norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25;

Visto l'art. 8, comma 3 della l. r. 25/2004; .

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001) pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2003, n. 81;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione delle elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale e alla determinazione dei relativi orari di apertura delle sezioni elettorali nonché del numero massimo dei candidati circoscrizionali per ogni circoscrizione;

DECRETA

1) i comizi per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana sono convocati domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile 2005;

2) l'orario di apertura delle sezioni elettorali è stabilito dalle 8 alle 22 per la giornata di domenica 3 aprile e dalle 7 alle 15 per la giornata di lunedì 4 aprile;

3) il numero massimo di candidati circoscrizionali per ciascuna lista provinciale per le sotto indicate circoscrizioni è il seguente:

- a) Arezzo 6
- b) Firenze 17
- e) Grosseto 4

- d) Livorno 6
- e) Lucca 7
- f) Massa Carrara 3
- g) Pisa 7
- h) Pistola 5
- i) Prato 4
- j) Siena 4

Il presente decreto è comunicato al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono ricompresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

Il presente decreto, soggetto a pubblicità ai sensi della 1. r. 9/1995, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/96.

Il Dirigente Responsabile
ANTONIO FLORIDIA

Il Direttore Generale
VALERIO FELINI

Il Presidente